

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia
Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia,
il sottoscritto sig. Mauro Rossi, nato a Roma

in qualità di Segretario Nazionale della Filt Cgil
espone quanto segue

La Società Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. è una primaria compagnia aerea che opera su tutto il territorio nazionale, effettuando voli sia a destinazione nazionale che internazionale. La Compagnia ha alle sue dipendenze migliaia di lavoratori, tra cui moltissime lavoratrici, madri di minori.

Tali lavoratrici ci hanno comunicato che la suddetta Società non concede alle lavoratrici che ne facciano richiesta l'esenzione dal lavoro notturno.

Tale diniego sarebbe giustificato dalla risposta da parte del Ministero del Lavoro ad un interpello promosso dall'Assaereo (Interpello n. 1/2009).

Il documento ministeriale e il comportamento della Società non appaiono conformi alla legge.

Al fine di fare chiarezza sulla disciplina dell'esenzione dal lavoro notturno appare utile compiere una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Come è ben noto l'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), così come sostituito dall'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, prevede che:

"1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.


2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:


a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni"

L'art. 16 della legge n. 903 del 1973, così come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 758 del 1994, prevede che *"L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"*.





Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") ha riprodotto, data la natura di mero coordinamento del testo legislativo, all'art. 53 il testo della norma del 1973 in modo pressoché testuale:

"1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.



3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."

In materia è intervenuto successivamente il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") che, così come previsto dall'art. 2 dello stesso, non si applica al personale dell'aviazione civile. Occorre solo sottolineare che tale norma ripropone all'art. 11 il medesimo testo normativo previsto dall'art. 53 del d.lgs n. 151.

Il legislatore ha poi emanato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185 "Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile". Tale decreto contiene all'art. 7 "misure di tutela del personale di volo" tra le quali la possibilità di esonerare dal lavoro notturno il personale che abbia problemi di salute.

Appare evidente dall'analisi della *ratio* della norma e dal suo contenuto la totale estraneità del d.lgs. 185/2005 alle norme poste a tutela della maternità e della paternità.

Del tutto estraneo alla fattispecie in esame è anche la messa in mora della Repubblica italiana da parte della Commissione. Come emerge dalla lettura della stessa le contestazioni avanzate allo Stato italiano riguardano unicamente il divieto di prestazione di lavoro notturno delle madri fino al compimento dell'anno



di età del figlio e non la *possibilità* per le stesse di non prestare lavoro notturno dal compimento dell'anno di età fino al compimento del terzo anno di età da parte del figlio (o fino ai dodici anni in caso di genitore unico affidatario) ovvero del lavoratore che abbia un soggetto disabile a proprio carico.

Dalla semplice lettura del disposto normativo come sopra ricostruito appare evidente la erroneità della tesi sostenuta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali appare *contra legem* anche perché istituirebbe una disciplina discriminatoria nei confronti dei lavoratori e della loro prole unicamente fondata sul tipo di attività lavorativa prestata.

Si deve pertanto concludere che l'art. 53 del d.lgs n. 151 del 2001 è a tutt'oggi vigente, così come l'art. 16 della legge n. 903 del 1973.

La Compagnia avrebbe dovuto e dovrebbe quindi concedere alle lavoratrici in possesso dei requisiti di legge che ne abbiano fatto richiesta l'esenzione dal lavoro notturno.

La scrivente organizzazione sindacale ha provveduto in data 25 marzo 2009 ha diffidare l'amministratore delegato dott. Rocco Sabelli, il responsabile delle risorse umane dott. Giovanni Di Stefano e il responsabile delle relazioni industriali dott. Giuseppe Depaoli, tutti domiciliati per la carica presso la sede della società in Fiumicino (Roma) Piazza Almerico da Schio - Fiumicino (RM) - 00054 - Pal. RPU a dare corretta applicazione al dettato normativo.

Per quanto sopra esposto e ritenuto il signor Mauro Rossi chiede che si proceda nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti sopra descritti, affinché vengano penalmente perseguiti per i reati che la S.V. ravvisi nella narrativa di cui sopra.

Con riserva di costituzione di parte civile per il risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, subiti e subendi a seguito dei fatti lamentati.

Con richiesta di essere avvisati ex artt. 406 co. 3° e 408, co. 2° c.p.p. in caso di richiesta di proroga o di archiviazione delle indagini preliminari.

Con osservanza.

Roma, 4 Maggio 2009

Mauro Rossi
